

(N. 1351)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1985

Modifiche alla disciplina degli esami di maturità

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il testo della riforma della scuola secondaria superiore, approvato in prima lettura dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, affida allo strumento di un'apposita legge la disciplina degli esami di maturità.

Si tratta di una materia in cui sono maturate, nel frattempo, riflessioni e proposte, nella duplice prospettiva in cui si pongono le finalità proprie dell'istruzione secondaria superiore, finalità che attengono sia alla formazione culturale sia a quella professionale di base.

Tale duplice prospettiva implica la definizione delle diverse valenze degli esami di maturità, come strumento inteso a regolare la transizione dello studente ai sistemi esterni alla scuola secondaria, quali, da una parte, il sistema della produzione e quello delle professioni, con le loro eventuali specifiche strutture formative, e, dall'altra, il sistema di formazione universitaria.

In altri termini, gli esami di maturità debbono costituire un momento di selezione, di orientamento e di raccordo con i predetti sistemi. Essi pertanto si pongono sia come

occasione di valutazione complessiva degli studi secondari seguiti sia come occasione di verifica delle attitudini conseguite dallo studente a percorrere gli ulteriori itinerari alternativi, o anche complementari, ai quali gli esami stessi danno ingresso.

Posta siffatta funzione composita, che dovrebbe essere propria degli esami di maturità, appare evidente l'inadeguatezza rispetto ad essa della vigente disciplina, che il legislatore del 1969 ha previsto, fra l'altro, come transitoria, secondo quanto risulta esplicitamente dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, là dove dispone che le modalità stabilite negli articoli seguenti siano valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970, data poi prorogata a tempo indeterminato, fino alla riforma della scuola secondaria superiore, dalla legge 15 aprile 1971, n. 146.

Storicamente la normativa predetta è da porre in relazione ai movimenti ed alle filosofie del '68, con le loro aspirazioni troppo generiche al superamento di ogni funzione selettiva della scuola: il che l'allontanava poi ancora di più dal mondo reale, con le sue ineliminabili esigenze di competenze specifiche.

Si tratta, comunque, di una visione dei compiti della scuola ormai ampiamente messa in crisi dall'evoluzione degli eventi e dei bisogni, anche formativi.

È un'evoluzione che propone oggi l'urgenza di un riordinamento degli esami di maturità e, quindi, la necessità di tempi più abbreviati rispetto a quelli prevedibili per l'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

D'altra parte, anticipare l'intervento su tale punto specifico è ora possibile, essendo ormai definite le linee di fondo secondo cui muove la predetta riforma.

Il disegno di legge che si propone assume appunto come quadro di riferimento tale riforma.

In siffatto contesto il disegno di legge medesimo interviene anche nell'ordinamento dell'istituto magistrale e della scuola magi-

strale, il cui corso di studi viene prolungato a cinque anni, nell'intento di rafforzarne sia la funzione di formazione culturale sia quella di preparazione professionale.

A prescindere da tale intervento settoriale, il punto qualificante della nuova disciplina è quello che ristrutturava l'insieme delle prove d'esame, in modo da consentire una più ampia verifica del livello di preparazione conseguito dal candidato, con riferimento a tutte le discipline del corso di studi seguito e, in particolare, a quelle dell'ultimo anno.

I contenuti specifici della normativa che si propone sono brevemente indicati in relazione ai singoli articoli del disegno di legge.

Esso consta di dieci articoli.

L'articolo 1, prevalentemente introduttivo, stabilisce che gli esami di maturità si svolgono in un'unica sessione, presso gli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti.

L'articolo 2 definisce le condizioni di ammissione dei candidati interni. Esso tende a conferire una maggiore analiticità al giudizio di ammissione, che dovrà essere deliberato motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'articolo 3 definisce le condizioni di ammissione dei candidati esterni, per i quali prevede, in particolare, prove orali integrative da sostenere tra le prove scritte ed il colloquio.

L'articolo 4 stabilisce quali siano le prove d'esame, che consistono in tre prove scritte ed un colloquio.

La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un tema oppure nell'analisi critica di un testo e tende ad accertare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

La seconda prova scritta verte su una delle discipline caratterizzanti ciascun corso di studi.

La terza prova scritta ha carattere pluridisciplinare e consiste in risposte a quesiti.

Il colloquio è finalizzato ad accertare il livello degli interessi culturali e professionali che il candidato deve dimostrare di aver conseguito in riferimento a quattro discipli-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne da lui scelte, nell'ambito delle quali potrà presentare anche ricerche e lavori.

L'articolo 5 prevede la composizione delle commissioni giudicatrici, le quali dovranno avere tanti membri quanti sono i docenti delle discipline dell'ultimo anno. Essi sono tutti esterni, fatta salva la presenza di un docente di ciascuna classe frequentata dai candidati.

L'articolo ridefinisce inoltre le categorie dalle quali può essere scelto il presidente, nonchè i requisiti richiesti ai componenti, cercando di superare incongruenze ed anacronismi della normativa esistente.

L'articolo 6 detta i criteri per la valutazione finale, assegnando venti punti per il *curriculum* degli studi e per il giudizio di am-

missione o, per i candidati esterni, per il giudizio sulle prove orali integrative, e quaranta punti per le prove scritte ed il colloquio.

L'articolo 7 dispone il prolungamento degli studi dell'istituto magistrale.

L'articolo 8 dispone il prolungamento degli studi della scuola magistrale.

L'articolo 9 contiene norme finali e transitorie.

L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il nuovo ordinamento degli esami di maturità e la riforma della scuola secondaria superiore e le modalità degli accessi universitari. Esso, inoltre, detta le norme sulle modalità di determinazione degli oneri finanziari e del reperimento della relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Esame di diploma)

1. A conclusione degli studi svolti negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, si sostiene, in un'unica sessione, un esame di accertamento culturale e professionale avente carattere di esame di Stato.

2. Il diploma finale, oltre ad avere valore, nei casi previsti dall'ordinamento vigente, di abilitazione all'esercizio professionale, dà diritto all'accesso all'università.

3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici, statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, in conformità alle norme vigenti.

Art. 2.

(Condizioni di ammissione)

1. Possono sostenere l'esame, di cui all'articolo 1 della presente legge, gli alunni delle scuole statali, legalmente riconosciute o pareggiate, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Lo scrutinio finale, di cui al precedente comma, è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole discipline di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette discipline al termine del corso di studi.

3. L'ammissione agli esami è deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di Stato viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

Art. 3.

(Candidati esterni)

1. Qualsiasi cittadino che compia il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare e dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso agli esami.

2. Possono parimenti chiedere di essere ammessi agli esami medesimi, come candidati esterni, coloro che, nello stesso anno scolastico, abbiano conseguito, a conclusione del quarto anno di corso di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno otto decimi in tutte le discipline comprese nel relativo piano di studi.

3. Nel periodo compreso tra le prove scritte ed il colloquio il candidato esterno deve sostenere prove orali integrative, intese a verificare la sua preparazione su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni successivi all'ultima promozione o idoneità conseguite.

4. La valutazione delle prove orali integrative sostituisce quella che è prevista, per i candidati interni, relativamente al *curriculum* degli studi, ovvero la integra, qualora il candidato esterno ne abbia presentato uno.

5. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di altra maturità o abilitazione si tiene conto delle competenze e conoscenze già accertate con il precedente esame di Stato.

6. Presso ciascun istituto i candidati esterni non possono essere, di regola, in numero superiore alla metà dei candidati interni. Il provveditore agli studi assegna i candidati eventualmente eccedenti, nel rispetto del limite numerico indicato, ad altri istituti della stessa provincia o, in casi di particolare necessità, ad istituti di altre provincie, d'intesa con i competenti provveditori agli studi.

7. Il Ministro della pubblica istruzione determina i criteri generali per l'assegnazione dei candidati esterni.

Art. 4.

(Prove di esame)

1. L'esame di Stato ha come fine l'accertamento del livello di istruzione e di professionalità raggiunto da ciascun candidato, in relazione al corso di studi seguito.

2. Esso consta di tre prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste o nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti o, sempre a scelta del candidato, nell'analisi ed annotazione critica di un testo o di un saggio breve. Essa tende ad accertare le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

4. La seconda prova scritta verte su una delle discipline caratterizzanti ciascun corso di studi. L'indicazione di tale disciplina è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione nei giorni antecedenti l'inizio delle prove.

5. La terza prova scritta ha carattere pluridisciplinare e consiste in risposte a quesiti, anche a carattere grafico o scritto-grafico, attinenti a tutte le discipline comprese nel piano di studi dell'ultimo anno di corso, esclusa l'educazione fisica, diverse da quelle che formano oggetto della seconda prova.

6. La seconda prova scritta può anche avere carattere grafico o scritto-grafico o tecnico-pratico.

7. Gli argomenti relativi alle prove scritte sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione e comunicati alle commissioni giudicatrici.

8. Qualora la comunicazione non pervenga tempestivamente o in ogni altro caso in cui gli argomenti proposti non possano essere utilizzati, essi sono stabiliti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste per gli esami dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

9. Il quadro degli elementi concorrenti alla valutazione del candidato si completa nel colloquio, che è finalizzato ad accertare il livello degli interessi culturali e professionali

che il candidato deve dimostrare di possedere in riferimento a quattro discipline da lui scelte tra quelle dell'ultimo anno, nell'ambito delle quali potrà presentare anche ricerche e lavori prescelti.

10. La valutazione degli elaborati ed il colloquio si svolgono collegialmente.

11. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte ed il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua. Per le predette scuole il Ministero provvede alla traduzione, nelle rispettive lingue d'insegnamento, degli argomenti proposti per le prove scritte.

12. Nelle scuole delle località ladine gli esami sono svolti in lingua italiana o in lingua tedesca, secondo l'ordinamento vigente.

13. Nelle scuole della Valle d'Aosta il candidato deve sostenere, oltre alle prove scritte ed orali, di cui al presente articolo, una prova scritta in lingua francese, mirante ad accertare le capacità espressive in tale lingua e consistente nella trattazione di un tema scelto dal candidato stesso fra quattro che gli vengono proposti, con riguardo anche all'ambiente naturale, culturale e socio-economico della stessa Valle.

14. Nelle scuole della provincia di Bolzano il candidato deve sostenere, oltre alle prove scritte ed orali, di cui al presente articolo, una prova scritta riferita all'insegnamento della seconda lingua, ovvero, per le scuole delle località ladine, una prova scritta in quella delle due lingue, italiano o tedesco, che sia diversa dalla lingua in cui il candidato abbia svolto le altre prove scritte. La prova scritta, di cui al presente comma, mira ad accertare le capacità linguistico-espressive del candidato nella lingua di cui trattasi e consiste nella trattazione di un tema scelto tra quattro che gli vengono proposti.

Art. 5.

(Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice degli esami di Stato è composta dal presidente e da tanti membri quanti sono i docenti delle discipline dell'ultimo anno di corso.

2. Il presidente ed i componenti la commissione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo, che siano titolari di discipline che rientrano nell'ambito di quelle presenti nel piano di studi del tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato;

b) presidi di ruolo o a riposo di istituti di istruzione secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di Stato;

c) docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore con almeno sette anni di effettivo servizio nel ruolo, il cui insegnamento sia compreso tra le discipline su cui verte l'esame;

d) presidi di scuola media in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento nel tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato e che vi abbiano insegnato per almeno tre anni.

4. I componenti nominati dal Ministro della pubblica istruzione sono scelti tra i docenti delle discipline oggetto di esame. Essi debbono avere la qualifica di docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore o di docenti abilitati che abbiano insegnato, negli stessi istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, per almeno tre anni.

5. Fa inoltre parte a pieno titolo della commissione un docente della classe che ha curato la preparazione dei candidati.

Art. 6.

(Valutazioni finali)

1. A conclusione degli esami di maturità viene assegnato un voto finale complessivo, che terrà conto, oltre che dei risultati degli esami, del giudizio di ammissione o, per i candidati esterni, del giudizio sulle prove orali integrative e del *curriculum* degli studi, con riguardo anche ad altri eventuali ele-

menti posti a disposizione della commissione.

2. Il voto finale complessivo è il risultato della somma delle votazioni attribuite, distintamente, ai seguenti elementi di valutazione:

1) *curriculum* e giudizio di ammissione o giudizio sulle prove orali integrative;

2) prove scritte e colloquio.

3. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti, dei quali 20 per il *curriculum* ed il giudizio di ammissione o sulle prove orali integrative e 40 per le prove scritte ed il colloquio.

4. All'attribuzione definitiva dei voti ed alla formulazione del giudizio partecipano tutti i componenti la commissione, che deliberano a maggioranza assoluta.

5. Il voto finale complessivo è indicato nel relativo diploma.

6. A richiesta dell'interessato è rilasciato un attestato contenente l'indicazione delle quattro materie scelte nel colloquio.

7. I candidati che non hanno superato l'esame di Stato, se provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; se non provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, possono, a giudizio espresso a maggioranza assoluta dalla commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe.

Art. 7.

*(Prolungamento degli studi dell'istituto
magistrale)*

1. Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore l'istituto magistrale ha durata quinquennale.

2. Il nuovo ordinamento è attuato a partire dall'anno scolastico 1987-1988 nei riguardi degli alunni che, nel medesimo anno scolastico, sono iscritti alla prima classe.

3. L'ultimo anno deve favorire, nel quadro del relativo piano di studi, l'approfondi-

mento della conoscenza dei programmi d'insegnamento della scuola elementare.

4. I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline di insegnamento relative all'ultimo anno sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. Il diploma magistrale non avrà più valore abilitante a partire dal quarto anno scolastico successivo a quello da cui decorre il nuovo ordinamento.

6. A partire dal medesimo anno scolastico sono soppressi, per i diplomati degli istituti magistrali, i corsi annuali integrativi, di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

7. Coloro i quali conseguano il diploma di maturità magistrale al termine del terzo anno scolastico successivo all'anno scolastico 1987-1988 possono iscriversi al quinto anno dell'istituto magistrale, istituito ai sensi del presente articolo, ai fini dell'accesso all'università.

Art. 8.

(Prolungamento degli studi della scuola magistrale)

1. Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore la scuola magistrale ha durata quinquennale.

2. Il nuovo ordinamento è attuato a partire dall'anno scolastico 1987-1988 nei riguardi degli alunni che, nel medesimo anno scolastico, sono iscritti alla prima classe.

3. L'ordinamento degli studi dei primi quattro anni della scuola magistrale è quello attualmente vigente negli istituti magistrali.

4. L'ultimo anno deve favorire, nel quadro del relativo piano di studi, l'approfondimento della conoscenza degli orientamenti e delle attività educative della scuola materna.

5. I programmi, gli orari e le prove di idoneità delle discipline d'insegnamento relative all'ultimo anno sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6. Per l'elaborazione dei programmi e la definizione delle prove di cui al comma 4 dell'articolo 7 e al precedente comma il Ministro della pubblica istruzione si avvale di una commissione di esperti.

Art. 9.

(Norme finali e transitorie)

1. Fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore e salvo quanto previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni concernenti:

a) i corsi sperimentali previsti dalle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 692;

b) la possibilità di accesso all'università dei diplomati dei licei artistici che abbiano superato il corso annuale integrativo di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

2. Per le commissioni di esame di Stato presso i licei artistici e gli istituti d'arte, i presidenti ed i componenti le commissioni stesse possono essere scelti, oltre che nelle categorie indicate, rispettivamente, nei commi 3 e 4 del precedente articolo 5, anche tra i professori di ruolo delle accademie di belle arti.

3. Le commissioni di esame di Stato presso gli istituti tecnici e professionali sono integrate da un membro scelto tra estranei all'insegnamento che siano forniti di titolo di studio attinente al corso di studi cui si riferisce l'esame e risultino in possesso di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico. Per le medesime commissioni si può prescindere, limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessità e di urgenza, dal requisito dell'abilitazione.

4. Coloro che abbiano superato il quarto anno del corso di studi dell'istituto magistrale possono chiedere di essere ammessi a frequentare il quinto anno della scuola magistrale. Coloro che abbiano superato il quarto anno del corso di studi della scuola magistrale possono chiedere il passaggio inverso.

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 7 e 8.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 10.

(Raccordo con il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore e con la disciplina degli accessi universitari)

1. Contestualmente alla definizione delle norme delegate relative all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore si procederà alla revisione delle disposizioni recate dalla presente legge in modo da adeguarle sia alle finalità proprie del nuovo ordinamento sia ai principi secondo i quali saranno disciplinati gli accessi agli studi universitari nell'ambito del riordinamento delle strutture didattiche dell'università.

2. Nell'ambito delle suddette norme delegate sarà provveduto alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, oneri che faranno carico all'autorizzazione di spesa accordata per la predetta riforma della scuola secondaria superiore.